



Delib. C.C. n. 12 del 19/03/20019

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER APPLICAZIONE
IMU 2019

CATEGORIE		ALIQUOTA	CODICE TRIBUTO	CODICE ENTE H573
ALIQUOTA ORDINARIA (abitazioni a disposizione - "seconde case")	A (con esclusione della categoria A/10)	10,6‰ (10,6 per mille)	3918	quota comunale
AREE EDIFICABILI*		8‰ (8 per mille)	3916	quota comunale
TERRENI AGRICOLI		7,5‰ (7,5 per mille)	3914	quota comunale
TERRENI AGRICOLI	posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)	ESENTI Legge n. 208/2015 Art. 1 co. 13	3914	quota comunale
IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO	D (esclusi D/10)	7,6‰ (7,6 per mille)	3925	quota statale
IMMOBILI UTILIZZABILI	C/1	6,6‰ (6,6 per mille)	3918	quota comunale
PER L'ESERCIZIO DI ARTI, PROFESSIONI O IMPRESE COMMERCIALI	A/10, C/3, C/4, C/5, B	7,6‰ (7,6 per mille)	3918	quota comunale
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**	SOLO A/1, A/8 e A/9 cosiddette "case di lusso" NON ESENTI IMU	6‰ (6 per mille)	3912	quota comunale
ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO A PARENTI DI 1° GRADO (genitori e/o figli)***	A (con esclusione della categoria A/10)	7,6‰ (7,6 per mille)	3918	quota comunale
IMMOBILI DELL'ATER di ROVIGO (NON ESENTI in quanto alloggi sociali L. 147/2013, art. 1, co. 707, p.to 3, lett. b))		4‰ (4 per mille)	3918	quota comunale

*Deliberazioni di G.C. n. 91 del 16/10/2012 e n. 16 del 18/02/2014 di approvazione dei valori delle aree edificabili ai fini IMU, ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento IMU.

Dimora abituale e residenza anagrafica di tutto il nucleo familiare. La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2-C/6-C/7 (max 1 per ciascuna categoria), con applicazione della detrazione per abitazione principale di € 200,00. * Fino ad un massimo di 3 abitazioni non assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze C/2-C/6-C/7 (max 1 per ciascuna categoria), previa presentazione di apposita comunicazione all'Ufficio Tributi entro il 16/12/2019, fatta salva la validità della comunicazione presentata negli anni precedenti con decorrenza dal 2012, per la stessa fattispecie agevolata, in presenza dei medesimi requisiti. Nel caso di proprietà di **una sola abitazione**, oltre quella di dimora e residenza nel Comune di Rosolina, è possibile avvalersi della riduzione del 50% della base imponibile, solo se in possesso di tutti i requisiti e con l'assolvimento degli obblighi di registrazione e dichiarativi previsti dall'art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015.